

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 19 dicembre 2003 - Deliberazione n. 3709 - Area Generale di Coordinamento N. 12 Sviluppo Attività Settore Secondario - Linee guida per l'attuazione del nuovo regime di aiuti a favore dell'Artigianato (con allegati).

Linee guida per l'attuazione del Nuovo regime d'aiuto a favore dell'artigianato

1 - Riferimenti normativi

Le linee guida, redatte ai sensi della delibera della Giunta Regionale della Campania del 15 novembre 2001, n. 6125, disciplinano, con riferimento alle leggi n. 949/52 e 341/95, le modalità attuative del Nuovo regime di aiuto in favore delle imprese artigiane campane.

Ai sensi dell'art.3 della L.R. n.10 dell'11/8/2001, il regime di aiuto in oggetto e qualsiasi aiuto accordabile nel suo ambito, rispetta tutte le condizioni del "Regolamento (CE) N. 70/2001 della Commissione del 12 Gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese", pubblicato nella GUCE L. 10 del 13/1/2001, e pertanto il regime di aiuto regolamentato, ed ogni singolo aiuto concedibile nel suo ambito, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'art. 87 paragrafo 3 del Trattato, ed esentati dalla notificazione di cui all'art. 88 paragrafo 3 del trattato fino al 30/06/2007.

Il regime di aiuto, in coerenza con la legge 949/52 ed in applicazione di quanto previsto dall'art. 7 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 123, prevede tre tipologie alternative di contributo:

- contributo in conto interessi;
- contributo in conto capitale;
- contributo sotto forma di bonus fiscale.

Il regime di aiuto è gestito in concessione dal Gestore Concessionario. Il regime di aiuto è alimentato da risorse regionali, nazionali e comunitarie. La Giunta Regionale stabilisce periodicamente le somme destinate al regime di aiuto in parola.

2 - Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del regime di aiuto le imprese artigiane, costituite anche in forma cooperativa e consortile, iscritte negli albi di cui alla legge n. 443/85 e successive modifiche o integrazioni, in possesso dei requisiti indicati dalla definizione comunitaria di piccola e media impresa di cui all'allegato n. 1.

Ai fini del regolamento per la definizione di "Piccola e Media Impresa, si fa riferimento alla "Raccomandazione 96/280/CE della Commissione europea, del 3 aprile 1996, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese". (GUCE L. 107 del 30.04.1996, pag. 4). Per le imprese delle Telecomunicazioni si applicano i parametri stabiliti per le imprese di servizi.

Il regime di aiuto non si applica:

1. Alle attività connesse alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei settori di cui alla sottosezione DA ed alla sezione G della classificazione Istat 1991 specificamente indicati nell'allegato n. 2 e nell'allegato n. 3 al presente regolamento;
2. Agli aiuti ad attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;
3. Agli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione;
4. Ai così detti "aiuti di importo elevato" così definiti quando:
 - il totale dei costi ammissibili dell'intero progetto è pari o superiore a 25 milioni di euro e l'intensità netta dell'aiuto è pari o superiore al 17,5 ESN;
 - l'importo totale lordo dell'aiuto è pari o superiore a 15 milioni di euro.
5. Al "funzionamento";

Le imprese beneficiarie devono avere sede operativa nel territorio della Regione Campania e operare:

a) nei settori delle attività di cui alle sezioni C, D, E, F, G della "classificazione delle attività economiche ISTAT 1991".

Sono esclusi, salvo alcune eccezioni, gli investimenti relativi ai settori "sensibili" ai sensi della normativa comunitaria (allegato n. 4);

b) nelle attività di servizio di cui alle sezioni I, K e O previste per l'accesso alle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito nella legge 19 dicembre 1992, n. 488 (allegato n. 5);

c) nelle altre attività di servizio di cui alle sezioni I, K e O previste per l'accesso alle agevolazioni dall'allegato n. 6;

Alle imprese artigiane di cui al presente punto c), appartenenti a settori di attività per i quali non è ammesso il cofinanziamento delle agevolazioni con risorse UE, sono destinate apposite risorse regionali.

Non possono accedere alle agevolazioni le PMI, operanti in qualunque settore, definibili "in difficoltà" ai sensi degli "Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà" (Comunicazione della Commissione europea 1999/C288/02).

Sono altresì escluse dai benefici le imprese in stato di liquidazione volontaria.

3 - Iniziative e spese ammissibili

Le iniziative ammissibili sono quelle relative alla creazione di un nuovo impianto, all'ampliamento, all'ammodernamento, alla ristrutturazione, ed alla delocalizzazione della unità produttiva.

Le spese ammissibili, per le suddette iniziative, sono quelle aventi le seguenti destinazioni:

- a) acquisto dell'area su cui insiste l'unità produttiva; tale investimento è ammissibile nella misura massima del 10% della spesa ammissibile complessiva, al netto delle spese relative all'area stessa;
- b) acquisto immobile ovvero realizzazione di opere murarie di impianto, ampliamento e ammodernamento dell'unità produttiva nella misura massima del 30% della spesa ammissibile complessiva, al netto delle spese relative alla stessa voce b);
- c) acquisto di macchinari e attrezzature di nuova fabbricazione. Sono esclusi dalle agevolazioni i veicoli abilitati alla circolazione stradale, nonché i mezzi di trasporto iscritti al pubblico registro, ad eccezione di quelli che, ai sensi degli artt. 58 e 114 del Codice della strada e art 298 del D.P.R. 16.12.92, n. 495, sono definiti come macchine operatrici. Qualora, dalla documentazione da allegare alla domanda di erogazione delle agevolazioni, non si rilevi che trattasi di macchine ed attrezzature nuove di fabbrica, tale condizione deve essere attestata con una dichiarazione della ditta fornitrice;
- d) opere murarie necessarie all'installazione di nuovi macchinari (oggetto dell'investimento complessivo) ammissibili nella misura massima del 10% della spesa ammissibile per i macchinari stessi.
- e) impianti volti a prevenire e/o eliminare gli inquinamenti;
- f) installazioni idonee all'utilizzazione integrata delle fonti energetiche;
- g) unità e sistemi elettronici per l'elaborazione dei dati;
- h) programmi per elaboratore e servizi di consulenza per l'informatica e le telecomunicazioni nella misura massima del 15% della spesa ammissibile complessiva, al netto delle spese relative alla voce h) stessa;
- i) servizi finalizzati all'adesione di un sistema di gestione ambientale normato (EMAS, ISO 14001), all'acquisizione del marchio di qualità ecologica del prodotto (ECOLABEL, MARCHIO NAZIONALE) o all'acquisizione del sistema di qualificazione del processo produttivo dell'impresa, secondo le normative UNI EN ISO 9001, VISION 2000. Per il riconoscimento di tali prestazioni è necessario che esse vengano effettuate sulla base di dettagliati contratti dai quali deve risultare la natura delle prestazioni e la loro relazione con le iniziative di miglioramento ambientale di prodotto e di processo messe in atto dall'impresa beneficiaria.

Detti costi devono essere specificamente indicati tra le voci di spesa e sono ammissibili anche indipendentemente dall'effettuazione di altri investimenti produttivi. Il costo ammissibile non potrà comunque essere superiore a cinque volte il corrispettivo per il rilascio dell'attestazione da parte dell'ente certificatore del sistema, nell'importo risultante da specifico preventivo.

Le spese ammissibili sono considerate al netto di IVA ed altre imposte, tasse, interessi, oneri accessori; sono ammissibili solo le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni di cui al successivo p.to 6.

Non sono ammesse spese relative a beni dati in permuta o a beni autofatturati dall'impresa richiedente l'agevolazione.

Nel caso di acquisti mediante locazione finanziaria, i costi ammissibili ai fini del calcolo delle agevolazioni sono solo quelli relativi all'importo dei canoni pagati alla data di presentazione della Domanda di erogazione delle agevolazioni.

4 - Limite agli investimenti

L'importo agevolabile degli investimenti sostenuti dall'impresa artigiana non potrà superare il limite massimo di Euro 250.000,00 ed essere inferiore al limite minimo di Euro 25.000,00.

Nel caso d'impresa artigiana costituita in forma cooperativa, di cui all'art. 3 della legge n. 443/85, ovvero nel caso di consorzi o società consortili, di cui all'art.6 della legge n. 443/85, che risultino essere stati operativi nell'esercizio precedente la data della domanda di ammissione alle agevolazioni, il limite massimo è elevato rispettivamente ad euro 500.000 e ad euro 1.000.000.

Resta ferma, per i consorzi, l'agevolabilità dei soli investimenti destinati esclusivamente all'attività consortile e non di quelli destinati alle singole imprese facenti parte del consorzio.

E' fatto obbligo all'impresa, per il periodo di cinque anni dalla data del provvedimento di erogazione, di non alienare, cedere, distrarre o utilizzare al di fuori del territorio della regione Campania, i beni acquisiti con il contributo delle agevolazioni previste da tale Regime di aiuto,

L'investimento non può comunque beneficiare di altri interventi agevolativi previsti da normative statali, regionali ed europee quando con questi venga superata l'intensità massima di aiuto prevista dalla normativa comunitaria di cui al successivo p.to 5 ovvero quando gli interventi stessi ne facciano esplicito divieto;

5 - Misura dell'agevolazione

Il regime di aiuto è attuato in conformità al Regolamento CE n. 70/2001 e alla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2000-2006 che prevedono che l'intensità massima dell'agevolazione non può essere superiore al 35% in ESN maggiorato del 15% in ESL.

Le agevolazioni, concedibili nel limite delle risorse finanziarie disponibili, sono determinate:

- per il contributo in conto interessi nella misura del 100% del tasso di riferimento e comunque non oltre il 20% delle spese documentate ritenute ammissibili;
- per il contributo in conto capitale nella misura del 30% delle spese documentate ritenute ammissibili;
- per il bonus fiscale nella misura del 40% delle spese documentate ritenute ammissibili;

6. - Modalità di ammissione alle agevolazioni

La domanda di ammissione alle agevolazioni deve:

- essere compilata dall'impresa, utilizzando esclusivamente la modulistica disponibile sul sito Internet della Regione Campania (www.regione.campania.it)
- essere sottoscritta nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dal legale rappresentante dell'impresa, riportando sinteticamente tutte le informazioni necessarie all'individuazione e classificazione del beneficiario, dell'unità locale interessata, della natura e dei costi delle voci di investimento e delle eventuali altre agevolazioni richieste, ma non ancora concesse, per i medesimi beni.

Essa attesta il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni, impegnando il sottoscrittore relativamente alle responsabilità civili e penali conseguenti.

La domanda deve essere trasmessa, nei termini temporali indicati di volta in volta nell'apposito Bando emanato dalla Regione Campania e pubblicato nel BURC, a mezzo raccomandata a. r. dall'impresa alla sede regionale per la Campania del Gestore Concessionario, ovvero consegnata a mano in uno degli sportelli appositamente indicati.

Ai fini della verifica temporale fa fede il timbro postale di spedizione o la ricevuta rilasciata all'atto della consegna.

Nella domanda, da utilizzare anche per autocertificare l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane ed il possesso dei requisiti di piccola e media impresa, il soggetto richiedente deve indicare, tra l'altro, la tipologia di aiuti di cui intende beneficiare.

Ai sensi della legge n.241/90, entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della domanda di ammissione alle agevolazioni, il Gestore Concessionario comunica all'impresa il numero di posizione della richiesta ed il responsabile dell'unità organizzativa competente per l'istruttoria.

Entro 60 giorni lavorativi dalla data ultima di presentazione delle domande di agevolazione, il Gestore Concessionario ne effettua la verifica documentale nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione e del completamento degli elementi informativi e documentali che debbono corredare le richieste, nello specifico, accertando:

- a) la completezza della documentazione prodotta;
- b) la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni;
- c) la pertinenza delle spese d'investimento, indicate nella domanda, con l'attività Istat dichiarata.

Eventuali integrazioni documentali devono essere presentate entro il termine tassativo di 10 giorni lavorativi dalla data di ricezione della specifica comunicazione del Gestore Concessionario effettuata con lettera a. r., a pena di esclusione. Ai fini della verifica temporale fa fede la data di protocollo del Gestore Concessionario.

Nei successivi 10 giorni lavorativi dall'avvenuto completamento della verifica documentale delle domande di agevolazione, il Gestore Concessionario predispone la graduatoria definitiva delle istanze ammissibili secondo i criteri di cui al successivo p.to 7.

Nel caso in cui le risorse non siano sufficienti a coprire interamente il fabbisogno dei progetti inseriti in graduatoria con identico punteggio, le domande di pari punteggio sono inserite in graduatoria, secondo l'ordine decrescente rispetto all'ammontare delle spese ammesse. Nel caso in cui la parità persista ulteriormente e le residue risorse disponibili non siano sufficienti a coprire gli interventi, esse verranno ripartite tra le imprese collocate a pari punteggio in misura proporzionale all'importo ammissibile. L'ammissione alle agevolazioni è deliberata dalla Regione Campania, con Decreto Dirigenziale, nel termine di 10 giorni lavorativi dall'avvenuto completamento della graduatoria secondo l'ordine della stessa e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

Nei successivi 15 giorni lavorativi dalla data del Decreto, il Gestore Concessionario dà comunicazione all'impresa dell'ammissione alle agevolazioni.

7 - Criteri di priorità

Le graduatorie delle domande ammissibili alle agevolazioni, articolate tra ammissibili al cofinanziamento UE e non, sono definite sulla base dei seguenti indicatori e punteggi:

A.	Investimento realizzato da impresa artigiana costituita in forma cooperativa di cui all'art. 3 della legge n. 443/85, ovvero di consorzio o società consortile di cui all'art. 6 della legge n. 443/85, che risulti essere stata operativa nell'esercizio precedente la data della istanza;	3 punti
B.	Incremento occupazionale :	
	- da 1 fino a 2 assunzioni	1 punto
	- oltre 2 fino a 3 assunzioni	2 punti
	- oltre 3 fino a 4 assunzioni	3 punti
	- oltre 4 assunzioni	4 punti
C.	Ammontare dell'investimento agevolabile	
	Euro 25.000,00	0,5 punti
	oltre Euro 25.000,00 e fino a Euro 100.000,00	1 punto
	oltre Euro 100.000,00 e fino a Euro 200.000,00	1,5 punti
	oltre Euro 200.000,00 e fino a Euro 250.000,00	2 punti
D.	Per le attività manifatturiere (settori D della classificazione ISTAT 1991) e per gli Autoriparatori: investimento determinato da spostamento dell'attività da centro abitato ad area specificamente attrezzata (PIP, area artigianale, industriale)	2 punti
E.	Investimento comportante adesione a sistemi di certificazione (ambientale, di prodotto e di processo)	2 punti
F.	Per gli investimenti realizzati da imprese operanti nei settori di qualità e storia dell'artigianato regionale, in relazione ai territori specificamente indicati nell'allegato 8.	2 punti

Le premialità indicate alla lettera C del presente p.to non saranno applicate alle iniziative poste in essere da Consorzi e Cooperative.

La premialità di cui alla lettera F sarà riconosciuta solo per i progetti mirati alla produzione dei beni indicati nell'allegato n. 8.

8 - Realizzazione dell'investimento

Gli investimenti indicati nelle domande ammesse alle agevolazioni, relativi alle voci di spesa di cui all'articolo 3, devono essere parzialmente realizzati, nella misura del 30% dell'investimento indicato nella domanda di ammissione alle agevolazioni, a pena di esclusione dalle agevolazioni:

- entro i 5 mesi successivi alla data di ammissione alle agevolazioni stesse, qualora l'investimento preveda voci di spesa di cui al p.to 3 lettere a), b) i);
- entro i 2 mesi successivi alla data di ammissione alle agevolazioni stesse, se l'investimento è limitato alle sole altre voci di spesa di cui al precedente p.to 3.

Le imprese ammesse alle agevolazioni devono dimostrare la parziale realizzazione dell'investimento, inviando al Gestore Concessionario idonea documentazione (copia del compromesso in caso di acquisto dell'area o di immobile, attestazione di inizio lavori in caso di opere murarie, fatture in caso di acquisto di beni o servizi) entro e non oltre:

- i 6 mesi successivi alla data di ammissione alle agevolazioni stesse, qualora l'investimento preveda voci di spesa di cui al p.to 3 lettere a), b) i),;
- i 3 mesi successivi alla data di ammissione alle agevolazioni stesse, se l'investimento è limitato alle sole altre voci di spesa;

Nel caso in cui, a seguito delle verifiche documentali effettuate dal Gestore Concessionario, risulti che, nei limiti temporali indicati in precedenza, non sia verificata la parziale realizzazione dell'investimento indicato nella domanda di ammissione, verrà revocata l'agevolazione concessa e si procederà allo scorrimento della graduatoria secondo l'ordine decrescente, in relazione alle risorse rese disponibili dalla revoca di cui sopra e fino ad esaurimento delle stesse.

Gli investimenti indicati nelle domande ammesse alle agevolazioni, relativi alle voci di spesa di cui al p.to 3, devono essere totalmente realizzati, a pena di esclusione dalle agevolazioni:

- entro i 15 mesi successivi alla data di ammissione alle agevolazioni stesse, qualora l'investimento preveda voci di spesa di cui al p.to 3 lettere a), b) i);
- entro 6 mesi successivi alla data di ammissione alle agevolazioni stesse, se l'investimento è limitato alle sole altre voci di spesa.

In base alla natura dei beni ed alla modalità di acquisizione, si considerano investimenti realizzati:

- a) *beni materiali*: quando sono interamente consegnati, installati, fatturati e pagati;
- b) *beni immateriali, servizi, consulenza e certificazioni*: quando sono effettuati, fatturati e pagati.

9 - Modalità di erogazione delle agevolazioni

L'erogazione delle agevolazioni è subordinata alla trasmissione da parte dell'impresa a mezzo raccomandata a.r. - entro i 30 giorni lavorativi successivi al termine ultimo per la realizzazione degli investimenti, indicato al precedente p.to 8 - alla Sede regionale per la Campania del Gestore Concessionario, sotto pena di decadenza dal diritto alle agevolazioni, della domanda di erogazione unitamente alla documentazione indicata al successivo p.to 10.

In funzione della scelta operata dall'impresa con la domanda di ammissione, le agevolazioni vengono erogate con le seguenti modalità:

a. Contributo in conto interessi:

Possono essere agevolate, a valere sulla presente forma tecnica di erogazione, le iniziative di investimento poste in essere mediante il ricorso a finanziamenti bancari, ivi compresa la locazione finanziaria, della durata massima di 5 anni.

La domanda di erogazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e compilata e controfirmata nell'apposita sezione dalla Banca o dell'Intermediario finanziario concedente il

finanziamento, deve essere compilata utilizzando l'apposito modulo predisposto dal Gestore Concessionario, disponibile sul sito internet della Regione Campania.

- a. Il Gestore Concessionario esamina la domanda di erogazione e la relativa documentazione al fine di verificarne la corrispondenza sotto il profilo della regolarità formale, documentale e della compatibilità con quanto attestato dall'impresa con la domanda di ammissione alle agevolazioni.
- b. Nel caso di documentazione incompleta o insufficiente, il Gestore Concessionario chiederà all'impresa beneficiaria con lettera a. r. le necessarie integrazioni concedendo 30 giorni lavorativi - a far tempo dalla data di ricezione della predetta lettera - per la presentazione degli atti, a pena di decadenza dal diritto alle agevolazioni. Decorso tale termine, qualora la documentazione risulti ancora incompleta o non esauriente, il Gestore Concessionario provvederà a dichiarare la decadenza dal diritto al contributo. Ai fini della verifica temporale fa fede la data di protocollo del Gestore Concessionario.
- c. La richiesta di integrazioni interrompe, a partire dalla data di notifica all'interessato, i termini per la conclusione del controllo di cui alla successiva lettera f.
- d. Il Gestore comunica in forma scritta (posta o fax) all'impresa e alle Banche o Intermediari l'ammissione alla liquidazione dell'intervento, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta entro il termine di 10 giorni lavorativi bancari dalla data della delibera.
- e. Gli investimenti oggetto della domanda di erogazione devono essere quelli indicati nella domanda di ammissione o essere funzionalmente equivalenti agli stessi. L'equivalenza funzionale deve essere attestata nella domanda di erogazione. In tale evenienza, deve essere allegata una perizia asseverata, rilasciata da un professionista competente nella materia, iscritto ad albo professionale, legalmente riconosciuto ed esterno alla struttura aziendale, contenente le indicazioni minime di cui all'allegato n. 7, in mancanza delle quali non potranno essere agevolati i beni sostitutivi.
- f. L'esame delle domande di erogazione si conclude, entro 45 giorni lavorativi dalla ricezione della domanda stessa,
- g. Il contributo agli interessi, fino al 100% del tasso di riferimento, è erogato all'impresa per il tramite delle Banche o degli Intermediari finanziari in un'unica soluzione. L'importo del contributo è determinato attualizzando i contributi dalle rispettive scadenze alla valuta di erogazione del contributo stesso, al tasso di riferimento e, comunque, non potrà essere superiore al 20% delle spese ritenute ammissibili. Il tasso di riferimento, indicato ed aggiornato con decreto del Ministero delle Attività Produttive (di cui all'art. 2, co. 2, del D. Lgs. N. 123/98), è quello vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento o di leasing con il limite del tasso in vigore alla data della delibera di concessione del contributo.
- h. Per la modalità di acquisto della locazione finanziaria il contributo è erogato sulla base dei canoni pagati alla data di presentazione della domanda di erogazione, compresi quelli pagati a titolo di anticipo, al netto dell'IVA, delle tasse, degli interessi e delle spese generali.

b. Contributo in conto capitale:

- a. La domanda di erogazione, completa della documentazione che deve correderla, e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, deve essere compilata dall'impresa stessa utilizzando l'apposito modulo predisposto dal Gestore Concessionario e disponibile sul sito internet della Regione Campania e del Gestore Concessionario.
- b. Il Gestore Concessionario esamina la domanda di erogazione e la relativa documentazione al fine di verificarne la corrispondenza sotto il profilo della regolarità formale, documentale e della compatibilità con quanto attestato dall'impresa con la domanda di ammissione alle agevolazioni.
- c. Nel caso di documentazione incompleta o insufficiente, il Gestore Concessionario chiederà all'impresa beneficiaria con lettera a. r. le necessarie integrazioni concedendo 30 giorni lavorativi - a far tempo dalla data di ricezione della predetta lettera - per la presentazione degli atti, a pena di decadenza dal diritto alle agevolazioni. Decorso tale termine, qualora la documentazione risulti ancora incompleta o non esauriente, il Gestore Concessionario provvederà a dichiarare la decadenza dal diritto al contributo. Ai fini della verifica temporale fa fede la data di protocollo del Gestore Concessionario.
- d. La richiesta di integrazioni interrompe, a partire dalla data di notifica all'interessato, i termini per la conclusione del controllo di cui alla successiva lettera f.
- e. Gli investimenti oggetto della domanda di erogazione devono essere quelli indicati nella domanda di ammissione o essere funzionalmente equivalenti agli stessi. L'equivalenza funzionale deve essere attestata nella domanda di erogazione. In tale evenienza, deve essere allegata una perizia asseverata, rilasciata da un professionista competente nella materia, iscritto ad albo professionale, legalmente riconosciuto ed esterno alla struttura aziendale, contenente le indicazioni minime di cui all'allegato n. 7, in mancanza delle quali non potranno essere agevolati i beni sostitutivi.

- f. L'esame delle domande di erogazione si conclude, entro 45 giorni lavorativi dalla ricezione della domanda stessa, con l'erogazione all'impresa in un'unica soluzione dell'agevolazione, nel limite del contributo concesso.
- c. **Contributo sotto forma di bonus fiscale:**
- a. La domanda di erogazione, completa della documentazione, che deve correderla e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, deve essere compilata dall'impresa stessa utilizzando l'apposito modulo predisposto dal Gestore Concessionario e disponibile sul sito internet della Regione Campania.
- b. il Gestore Concessionario esamina la domanda di erogazione e la relativa documentazione al fine di verificarne la rispondenza sotto il profilo della regolarità formale, documentale e della compatibilità con quanto attestato con la domanda di ammissione alle agevolazioni.
- c. Nel caso di documentazione incompleta o insufficiente, il Gestore Concessionario chiederà all'impresa beneficiaria con lettera a. r. le necessarie integrazioni concedendo 30 giorni lavorativi - a far tempo dalla data di ricezione della predetta lettera - per la presentazione degli atti, a pena di decadenza dal diritto alle agevolazioni. Decorso tale termine, qualora la documentazione risulti ancora incompleta o non esauriente, il Gestore Concessionario provvederà a dichiarare la decadenza dal diritto al contributo. Ai fini della verifica temporale fa fede la data di protocollo del Gestore Concessionario.
- d. La richiesta di integrazioni interrompe, a partire dalla data di notifica all'interessato, i termini per la conclusione del controllo di cui alla successiva lettera f.
- e. Gli investimenti oggetto della domanda di erogazione devono essere quelli indicati nella domanda di ammissione o essere funzionalmente equivalenti agli stessi. L'equivalenza funzionale deve essere attestata nella domanda di fruizione. In tale evenienza, deve essere allegata una perizia asseverata, rilasciata da un professionista competente nella materia, iscritto in un albo professionale legalmente riconosciuto ed esterno alla struttura aziendale, contenente le indicazioni minime di cui all'**allegato 7** in mancanza delle quali non potranno essere agevolati i beni sostitutivi.
- f. L'esame della domanda di erogazione si conclude entro 45 giorni lavorativi dalla ricezione della domanda stessa con l'emissione del provvedimento di erogazione all'impresa beneficiaria. Il provvedimento, che reca i dati identificativi dell'impresa beneficiaria, dell'investimento e della agevolazione liquidata, è corredato di un modulo in duplice esemplare per la registrazione, a cura del concessionario del servizio di riscossione dei tributi, dell'importo dell'agevolazione fruita.
- g. L'impresa, quindi, utilizzerà il suddetto provvedimento per il pagamento, presso il concessionario competente per territorio del servizio di riscossione dei tributi, delle imposte ed altri oneri in compensazione attraverso il modello F24 (codice tributo 3888).
- h. L'agevolazione può essere utilizzata in una o più soluzioni, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla ricezione del citato provvedimento, entro il termine massimo di 15 mesi dalla data di ricezione del provvedimento di liquidazione dell'agevolazione stessa.

10 - Documentazione da allegare alla domanda di erogazione

La documentazione di spesa deve essere prodotta dall'impresa in originale ovvero in copia; in quest'ultimo caso sull'originale dovrà essere apposto da parte dell'impresa, con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di apposito timbro, la seguente dicitura:

"Spesa finanziata in tutto o in parte con il concorso del regime di aiuti disposto dalla delibera della Giunta regionale della Campania n. 6125 del 15/11/2001".

La documentazione di spesa è costituita da fatture quietanzate e dalle copie conformi del relativo bonifico bancario esitato per buon fine dalla banca traente; nel caso di acquisto di locali, dalla copia registrata del relativo contratto.

Per gli investimenti immobiliari, la predetta documentazione deve essere integrata dalla planimetria annotata con la singola destinazione dei locali e, se trattasi di ampliamento, con l'indicazione di quelli preesistenti, convalidata dai competenti uffici comunali.

Nel caso di opere murarie dovrà, altresì, essere prodotta la documentazione relativa alle autorizzazioni per lo svolgimento dei lavori, la dichiarazione di un tecnico abilitato iscritto ad Albo professionale attestante la natura dei lavori eseguiti, la congruità della spesa sostenuta rispetto ai lavori eseguiti, nonché la conformità di questi ultimi alla normativa in materia di edilizia.

La costruzione dei locali deve eseguirsi su terreno di proprietà dell'impresa, ovvero su terreno per il quale l'impresa stessa disponga di un diritto di godimento di durata non inferiore a cinque anni successivi alla

data di erogazione delle agevolazioni. I diritti di proprietà e godimento dovranno essere attestati mediante presentazione di copia conforme dei relativi titoli di proprietà e godimento.

Nel caso di opere murarie con destinazione promiscua, i costi comuni (fondamenta, strutture portanti, coperture, ecc.) devono essere proporzionalmente imputati ai locali utilizzati per l'attività artigiana. L'acquisto o la costruzione dei locali ad uso promiscuo è agevolabile per la sola quota di investimento funzionale all'attività artigiana.

Qualora il contratto di acquisto non rechi la ripartizione del prezzo, la quota parte del prezzo riferibile ai locali ad uso artigiano deve risultare da atto integrativo ovvero da perizia giurata di tecnico abilitato.

L'ammodernamento del laboratorio è investimento agevolabile ove l'impresa abbia la proprietà dei relativi locali ovvero disponga di un diritto di godimento dei medesimi di durata non inferiore a cinque anni successivi alla data di fruizione delle agevolazioni. I diritti di proprietà e godimento dovranno essere attestati mediante presentazione di copia conforme dei relativi titoli di proprietà e godimento.

In caso di investimento determinato da spostamento dell'attività da centro abitato ad area specificamente attrezzata (PIP, area artigianale, industriale) deve essere allegato certificato camerale comprovante la localizzazione dell'unità locale alla quale si riferiscono gli investimenti.

Nel caso di investimenti realizzati con operazioni di locazione finanziaria, l'impresa deve allegare:

1. verbale di consegna sottoscritto dall'impresa contenente la descrizione, la data ed il luogo di consegna dei beni;
2. la planimetria dei locali con l'indicazione della loro singola destinazione, nel caso di locazione finanziaria immobiliare.

11 - Ispezioni, controlli e revoche dei contributi

La Regione Campania e il Gestore Concessionario provvedono ad effettuare visite ispettive presso le imprese interessate al fine di verificare il possesso delle condizioni di legge. A tal fine, l'impresa beneficiaria si obbliga e si impegna a tenere a disposizione dell'Amministrazione regionale o dei suoi incaricati, in originale, tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa relativa ai rapporti con fornitori e gli altri soggetti richiamati nelle istanze presentate per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del provvedimento di liquidazione.

Le ispezioni hanno la finalità di accertare la sussistenza delle condizioni per l'agevolazione e possono essere disposte dall'Amministrazione regionale e/o dal Gestore concessionario a discrezione oppure su campione statistico non inferiore al 5%, nel corso dei cinque anni successivi al provvedimento di liquidazione, al fine di verificare se quanto dichiarato corrisponde alla realtà.

Le ispezioni, inoltre, possono essere espletate sistematicamente, a discrezione dell'Amministrazione regionale e/o del Gestore concessionario, per le iniziative per le quali sussistono dubbi ed incertezze in ordine al controllo documentale ovvero dubbi relativamente al possesso dei requisiti di legge.

Qualora le ispezioni dovessero dare esito negativo, ovvero qualora non si verificano i risultati che hanno determinato, in fase di istruttoria, la priorità nel punteggio, vengono avviati i procedimenti di revoca delle agevolazioni concesse e di recupero delle somme indebitamente fruite, gravate delle rivalutazioni e delle eventuali sanzioni stabilite dalla normativa vigente.

In caso di mancato adempimento dell'obbligo essenziale della destinazione, le agevolazioni saranno revocate totalmente o parzialmente.

I contributi potranno, inoltre, essere revocati:

- a) in caso di mancato adempimento, da parte dell'impresa, delle norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro e dell'obbligo previsto dall'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 di applicare o far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro delle categorie e delle zone, salvo specifici casi previsti da leggi e da forme di programmazione negoziata;
- b) nel caso in cui l'impresa sia sottoposta a procedure concorsuali e all'amministrazione controllata;
- c) nel caso in cui, in sede di erogazione, si accerti che l'investimento realizzato presenti variazioni rispetto al programma dichiarato in sede di Domanda di Ammissione, tali che avrebbero comportato un punteggio non sufficiente al conseguimento di una posizione utile in graduatoria.

Relativamente al punteggio attribuito ai sensi della lettera c) art. 7 del presente Regolamento sono ammesse variazioni dell'investimento in diminuzione¹ entro il limite del 15% dell'investimento dichiarato in sede di Domanda di Ammissione.

In caso di revoca del contributo in conto capitale e del contributo in conto interessi, le agevolazioni erogate e risultate indebitamente percepite a seguito di revoca per fatti imputabili all'impresa e non sanabili dovranno essere restituite dall'impresa stessa al Gestore Concessionario, maggiorate degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di 5 p.p. per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione delle agevolazioni e quella di restituzione delle stesse.

Nella fattispecie, si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da 2 a 4 volte l'importo delle agevolazioni indebitamente fruito. Per fatti non imputabili all'impresa, le agevolazioni indebitamente percepite saranno maggiorate esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.

Alle operazioni di recupero delle somme nei confronti delle imprese inadempienti provvede il Gestore Concessionario.

In caso di revoca del bonus fiscale viene data immediata comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze e viene applicata anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura corrispondente da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito.

12 - Adempimenti della Regione Campania

1. Come stabilito dall'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n.70/2001, la Regione Campania procede, entro venti giorni lavorativi dalla data di pubblicazione delle Linee Guida sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, alla trasmissione ai competenti servizi della Commissione Europea della sintesi delle informazioni relative ai regimi di aiuto esentato a norma del regolamento sul Nuovo regime di aiuto a favore dell'artigianato, secondo il modello di cui all'allegato "II" del precitato Regolamento (CE) n. 70/2001.
2. In applicazione dell'articolo 9 del succitato Regolamento (CE) n. 70/2001, è istituito un apposito registro regionale degli aiuti in regime di esenzione, ove verranno riportati dati ed informazioni relativi alle singole imprese agevolate.
3. La Regione Campania predispone e trasmette ai competenti servizi della Commissione Europea una relazione annuale relativa all'applicazione del regime esentato a norma del regolamento, secondo lo schema riportato all'allegato III del precitato Regolamento (CE) n. 70/2001;

¹ Relativamente alla valutazione del criterio di priorità costituito dall'incremento occupazionale, si precisa che lo stesso è determinato come differenza tra il numero di occupati nell'esercizio a "regime" e quello relativo ai dodici mesi precedenti la data di inizio di realizzazione degli investimenti con riferimento all'unità locale oggetto dell'investimento stesso. A tal fine:

- la data di inizio di realizzazione degli investimenti è quella relativa alla data del primo dei titoli di spesa ammissibili;
- la data di entrata in funzione dell'investimento coincide, convenzionalmente, con quella dell'ultimo titolo di spesa ammissibile;
- il numero di dipendenti è espresso in unità intere e un decimale, con arrotondamento per eccesso al decimale superiore;
- il numero di dipendenti è quello medio mensile degli occupati durante i dodici mesi di riferimento; esso è determinato sulla base dei dati rilevati alla fine di ciascun mese con riferimento agli occupati a tempo determinato e indeterminato iscritti nel libro matricola; i lavoratori a tempo parziale vengono considerati in frazioni decimali in proporzione al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento;
- l'esercizio a regime è il primo esercizio sociale intero successivo alla data di entrata in funzione dell'investimento.

DEFINIZIONE DI PICCOLA E MEDIA IMPRESA

I parametri dimensionali delle imprese sono dettati sulla base della "Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese" e sono indicati dal decreto 18 settembre 1997 del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato pubblicato sulla G.U. 1.10.1997 n.229 e sue successive integrazioni, che di seguito vengono riassunte.

- 1) è definita "piccola" l'impresa che:
 - a) ha meno di 50 dipendenti e
 - b) ha un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di Euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di Euro,
 - c) ed è in possesso del requisito di indipendenza, in appresso definito;
- 2) è definita "media" l'impresa che, non classificandosi come "piccola":
 - d) ha meno di 250 dipendenti, e
 - e) ha un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di Euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di Euro,
 - f) ed è in possesso del requisito di indipendenza, in appresso definito;

Per le imprese di servizi, in luogo dei limiti dimensionali sopra indicati, per effetto del decreto del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato 27 ottobre 1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.266 del 14 novembre 1997, si applicano i seguenti limiti:

- 1) È definita "piccola" l'impresa di servizi che:
 - a) ha meno di 20 dipendenti e
 - b) ha un fatturato annuo non superiore a 2,7 milioni di Euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 1,9 milioni di Euro,
 - c) ed è in possesso del requisito di indipendenza, in appresso definito;
- 2) È definita "media" l'impresa di servizi che, non classificandosi come "piccola":
 - d) ha meno di 95 dipendenti, e
 - e) ha un fatturato annuo non superiore a 15 milioni di Euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10,1 milioni di Euro,
 - f) ed è in possesso del requisito di indipendenza, in appresso definito;

Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione detenga, anche indirettamente, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto di una o più imprese, il numero dei dipendenti, l'ammontare del fatturato annuo o il totale di bilancio, per la verifica dei limiti di cui sopra, sono calcolati come somma dei valori riferiti a ciascuna delle predette imprese.

Il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente dall'impresa richiedente qualora siano detenuti per il tramite di una o più imprese il cui capitale o i cui diritti di voto sono posseduti per il 25% o più dall'impresa richiedente medesima.

E' considerata indipendente l'impresa il cui capitale o i diritti di voto non siano detenuti per il 25% o più da una sola impresa oppure congiuntamente da più imprese non conformi alle definizioni di piccola e media impresa secondo il caso; pertanto, al fine di effettuare la verifica del requisito di indipendenza, debbono essere sommate tutte le partecipazioni al capitale sociale o i diritti di voto detenuti da imprese di dimensioni superiori. La predetta soglia può essere superata nelle due fattispecie seguenti:

- a) se l'impresa è detenuta da società di investimenti pubblici, società di capitali di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo individuale o congiunto sull'impresa;
- b) se il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto e se l'impresa dichiara di poter legittimamente presumere la sussistenza delle condizioni di indipendenza.

Fatto salvo quanto previsto in seguito per le nuove imprese:

- a) per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s'intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita dei prodotti e della prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari;
- b) il fatturato annuo ed il totale di bilancio sono quelli dell'ultimo esercizio contabile approvato precedentemente la sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata, ed in particolare, per quelle relative all'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n.689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile;
- c) il numero dei dipendenti occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-annuo (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Il periodo da prendere in considerazione è quello cui si riferiscono i dati di cui al precedente punto b); per i dipendenti occupati si intendono quelli a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria;
- d) la composizione della compagine sociale o dei diritti di voto dell'impresa richiedente, se costituita sotto forma di società di capitali, è quella risultante alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.

Per le imprese costituite da non oltre un anno alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, sono considerati esclusivamente il numero delle unità lavorative in azienda, la composizione della compagine sociale o dei diritti di voto dell'impresa richiedente ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.

Settori della Sezione G, secondo la classificazione delle attività Istat 1991, ammessi alle agevolazioni ai sensi della normativa comunitaria.

G	50	20	1	RIPARAZIONI MECCANICHE DI AUTOVEICOLI
G	50	20	2	RIPARAZIONI DI CARROZZERIE DI AUTOVEICOLI
G	50	20	3	RIPARAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI E DI ALIMENTAZIONE PER AUTOVEICOLI
G	50	20	4	RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DI PNEUMATICI
G	50	20	5	ALTRE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE E DI SOCCORSO STRADALE
G	50	40	3	RIPARAZIONI DI MOTOCICLI E CICLOMOTORI
G	52	71	0	RIPARAZIONE DI CALZATURE E DI ALTRI ARTICOLI IN CUOIO
G	52	72	0	RIPARAZIONE DI APPARECCHI ELETTRICI PER LA CASA
G	52	73	0	RIPARAZIONE DI OROLOGI E DI GIOIELLI
G	52	74	0	RIPARAZIONI DI BENI DI CONSUMO N.C.A.

Settori delle industrie alimentari, delle bevande e del tabacco (Sottosezione DA), secondo la classificazione delle attività Istat 1991, ammessi alle agevolazioni ai sensi della normativa comunitaria.

D	15	52	0	FABBRICAZIONE GELATI
D	15	81	1	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DI PANETTERIA.
D	15	81	2	FABBRICAZIONE DI PASTICCERIA FRESCA.
D	15	82	0	FABBRICAZIONE DI FETTE BISCOTTATE, BISCOTTI, FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DI PASTICCERIA CONSERVATI.
D	15	85	0	FABBRICAZIONE DI PASTE ALIMENTARI, DI CUSCUS E DI PRODOTTI FARINACEI SIMILI.
D	15	88	0	FABBRICAZIONE DI PREPARATI OMOGENEIZZATI E DI ALIMENTI DIETETICI.
D	15	89	1	FABBRICAZIONE DI DOLCIFICANTI, BUDINI E CREME DA TAVOLA.
D	15	89	2	FABBRICAZIONE DI ALIMENTI PRECOTTI, DI MINESTRE E BRODI.
D	15	96	0	FABBRICAZIONE DI BIRRA.
D	15	98	0	PRODUZIONE DI ACQUE MINERALI E BIBITE ANALCOLICHE.
D	15	99	0	FABBRICAZIONE DI ALTRE BEVANDE ANALCOLICHE.

Settori (secondo la classificazione delle attività economiche Istat 1991) "sensibili" ai sensi della normativa comunitaria, esclusi dalle agevolazioni.

A) SIDERURGIA

13.10 "Estrazione di minerali di ferro" (tutta la classe ad eccezione delle piriti)

13.20 "Estrazione di minerali metallici non ferrosi" (limitatamente al minerale di manganese)

27.10 "Produzione di ferro, acciaio e di ferroleghie (CECA)" (tutta la classe) (*)

(*) Per attività dell'industria siderurgica, quale definita nel trattato CECA si intende: ghisa e ferroleghie: ghisa per la produzione dell'acciaio, per fonderia ed altre ghise grezze, manganesifera e ferro-manganese carburato; prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale, compresi i prodotti di reimpiego o di rilaminazione: acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura, prodotti semilavorati quali blumi, billette e bramme, bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, di acciaio comune o di acciaio speciale (non sono compresi i getti di acciaio, i pezzi fucinati e i prodotti ottenuti con impiego di polveri): rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm e piatti inferiori a 150 mm, vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi e i coils considerati come prodotti finiti), lamiere laminate a caldo inferiori a 3 mm, piastre e lamiere di spessore di 3 mm e più, larghi piatti di 150 mm e più; prodotti terminali di ferro, acciaio comune o acciaio speciale (non sono compresi i tubi in acciaio, i nastri laminati a freddo di larghezza inferiore a 500 mm, eccetto quelli destinati alla produzione di banda stagnata, i trafilati, le barre calibrate e i getti di ghisa: latta, lamiera piombate, banda nera, lamiera zincate, altre lamiere rivestite, lamiera laminate a freddo inferiori a 3 mm, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione di banda stagnata, lamiere laminate a freddo, in rotoli e in fogli di spessore uguale o superiore a 3 mm).

27.22.1 "Produzione di tubi senza saldatura" (tutta la categoria)

27.22.2 "Produzione di tubi avvicinati, aggraffati, saldati e simili" (limitatamente ai tubi con diametro superiore a 406,4 mm)

B) CANTIERISTICA NAVALE

35.11.1 "Cantieri navali per costruzioni metalliche", limitatamente a:

- costruzioni di navi mercantili a scafo metallico per il trasporto di passeggeri e/o merci, di almeno 100 tsl
- costruzioni di pescherecci a scafo metallico di almeno 100 tsl (solo se destinati all'esportazione)
- costruzioni di draghe o altre navi per lavori in mare a scafo metallico, escluse le piattaforme di trivellazione), di almeno 100 tsl
- costruzione di rimorchiatori a scafo metallico con potenza non inferiore a 365 KW

35.11.3 "Cantieri di riparazioni navali", limitatamente a:

- la trasformazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente 35.11.1, di almeno 1000 tsl, limitatamente all'esecuzione di lavori che comportano una modifica radicale del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione o delle infrastrutture destinate ad ospitare i passeggeri
- la riparazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente 3.11.1

C) FIBRE SINTETICHE

24.70 "Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali" (tutta la classe)

Articolazione dei servizi, raggruppati per Divisione della Classificazione delle attività economiche ISTAT '91, per la produzione per i quali le imprese possono beneficiare delle agevolazioni finanziarie

N.B.: le singole attività ammissibili fanno riferimento, al fine di una loro corretta e puntuale individuazione, ai codici della Classificazione delle attività economiche ISTAT '91, alla quale, pertanto, si rimanda per ogni ulteriore approfondimento. A tale riguardo, occorre precisare che, laddove è indicato il solo codice, sono da considerare ammissibili tutte le attività che l'ISTAT include nel codice medesimo; laddove, viceversa, è indicato il semplice riferimento al codice ("rif."), è da considerare ammissibile, tra quelle che l'ISTAT include nel codice medesimo, solo l'attività citata

I - TRASPORTI MAGAZZINAGGIO E COMUNICAZIONI

63 - Attività di supporto ed ausiliarie dei trasporti, escluse quelle delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici, con esclusione dei mezzi di trasporto

K - ALTRE ATTIVITA' PROFESSIONALI ED IMPRENDITORIALI

72 - Informatica ed attività connesse, ivi inclusi i servizi connessi alla realizzazione di sistemi tecnologici avanzati per la produzione e/o diffusione di servizi telematici e quelli di supporto alla ricerca ed all'innovazione tecnologica in campo informatico e telematico

73 - Ricerca e Sviluppo, ivi inclusi i servizi di assistenza alla ricerca e all'introduzione/adattamento di nuove tecnologie e nuovi processi produttivi e di controllo, i servizi di consulenza per le problematiche della ricerca e sviluppo e quelli di supporto alla ricerca ed all'innovazione tecnologica in campo informatico e telematico

74 Altre attività professionali ed imprenditoriali, limitatamente a:

- a) laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa (74.81.2) ed attività di aerofotocinematografia (74.81.3)
- b) attività di imballaggio, confezionamento (74.82)
- c) servizi congressuali di segreteria e di traduzione (74.83)
- d) design e styling relativo a tessuti, abbigliamento, calzature, gioielleria, mobili ed altri beni personali o per la casa (74.84.5)
- e) servizi di segreteria telefonica (rif. 74.84.6), ivi compresi i call center

O - ALTRI SERVIZI PUBBLICI, SOCIALI E PERSONALI

90 Smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque di scarico e simili, limitatamente a:

- a) raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi (rif. 90.00.1), limitatamente a quelli di origine industriale e commerciale
- b) smaltimento e depurazione delle acque di scarico ed attività affini (rif. 90.00.2), limitatamente alla diluizione, filtraggio, sedimentazione, decantazione con mezzi chimici, trattamento con fanghi attivati ed altri processi finalizzati alla depurazione delle acque reflue di origine industriale

92 - Attività ricreative, culturali e sportive, limitatamente alle attività di produzione radiotelevisiva da parte di soggetti diversi da quelli titolari di concessione per la radiodiffusione sonora e/o televisiva in ambito nazionale di cui alla legge 6.8.90, n. 233 e successive modifiche ed integrazioni, limitatamente alle sole spese di impianto (rif.92.20)

93 - Altre attività di servizi, limitatamente alle attività delle lavanderie per alberghi, ristoranti, enti e comunità (93.01.1)

Articolazione dei servizi, raggruppati per Divisione della Classificazione delle attività economiche ISTAT '91, per la produzione per i quali le imprese possono beneficiare delle agevolazioni finanziarie

N.B.: le singole attività ammissibili fanno riferimento, al fine di una loro corretta e puntuale individuazione, ai codici della Classificazione delle attività economiche ISTAT '91, alla quale, pertanto, si rimanda per ogni ulteriore approfondimento. A tale riguardo, occorre precisare che, laddove è indicato il solo codice, sono da considerare ammissibili tutte le attività che l'ISTAT include nel codice medesimo; laddove, viceversa, è indicato il semplice riferimento al codice ("rif."), è da considerare ammissibile, tra quelle che l'ISTAT include nel codice medesimo, solo l'attività citata

I - TRASPORTI MAGAZZINAGGIO E COMUNICAZIONI

- 63 - Attività di trasporto con riferimento unicamente alle attività di cui ai codici:
- 60.22 trasporto con taxi
- 60.23 altri trasporti su strada, non regolari, di passeggeri
- 60.24 altri trasporti terrestri di passeggeri
- 60.25 trasporto di merci su strada
- 61 trasporti marittimi e per vie d'acqua.

K - ALTRE ATTIVITA' PROFESSIONALI ED IMPRENDITORIALI

- 74 - Altre attività professionali ed imprenditoriali, limitatamente a:
 - 74.70 servizi di pulizia e disinfestazione
 - 74.81.1 studi fotografici.

O - ALTRI SERVIZI PUBBLICI, SOCIALI E PERSONALI

- 93 - Altre attività dei servizi, con esclusione della classe 93.05 e delle attività delle lavanderie per alberghi, ristoranti, enti e comunità (93.01.1)

Schema della perizia asseverata per l'attestazione di equivalenza funzionale

Da rilasciare da parte di professionista competente nella materia, iscritto in albo professionale legalmente riconosciuto ed esterno alla struttura aziendale, allorquando i beni realizzati ed esposti nella dichiarazione-domanda di fruizione/erogazione differiscano da quelli esposti nella dichiarazione-domanda di prenotazione delle risorse.

Si rammenta che la perizia asseverata non potrà essere considerata esauriente se priva della esplicita assunzione di responsabilità da parte del firmatario circa il possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa dei beni in relazione alla equivalenza funzionale degli stessi per le finalità produttive esposte dall'impresa di prenotazione.

Il sottoscritto _____, iscritto all'Albo/Ordine dei _____
della Provincia di _____, al N° _____, incaricato dalla Ditta _____

con sede in _____, Via _____,
esterno alla Ditta stessa, Codice _____
Partita IVA _____

di certificare con perizia asseverata:

▪ l'acquisizione e la realizzazione dei seguenti investimenti:

descrivere gli investimenti effettivamente realizzati con l'indicazione degli elementi identificativi (n. matricola), la localizzazione ed il costo degli stessi, le funzioni elaborate in rapporto al ciclo produttivo in cui sono inseriti.

▪ l'equivalenza funzionale dei predetti investimenti in rapporto a quelli, di seguito riassunti, già esposti dalla Ditta nella dichiarazione-domanda di prenotazione delle risorse:

descrivere brevemente gli investimenti già previsti per la prenotazione e non realizzati con l'indicazione del costo previsto degli stessi, delle funzioni previste in rapporto al ciclo produttivo in cui avrebbero dovuto essere inseriti e delle motivazioni a giustificazione della intervenuta variazione.

Data _____

FIRMA ASSEVERATA DEL PROFESSIONISTA

L'Asseverazione della firma del professionista deve avvenire nelle forme di legge, previa ammonizione, presso la competente Cancelleria del Tribunale. Si faccia attenzione sul fatto che alla "firma asseverata" non risultano applicabili le misure semplificative che hanno interessato l'autentica delle firme (D.P.R. 28/12/2000 n.445).

Elenco dei settori per i quali è prevista la premialità indicata all'art.7 del regolamento attuativo.
(Settori merceologici individuati sulla base della codicistica Istat del 1991)

Codice Istat	Descrizione attività	Area Territoriale
15.82.0	Produzione di taralli	Intero territorio regionale
17.54.6	Fabbricazione di tombolo e ricamo	Santa Paolina e Calitri
18.24.2	Produzione guanti in pelle e tessuto	Intero territorio regionale
18.24.3	Confezioni di abbigliamento	Positano
20.51.1	Lavori di intaglio, intarsio, traforo	Penisola Sorrentina
20.52.1	Lavorazione del sughero	Intero territorio regionale
21.12.0	Fabbricazione della carta	Amalfi
26.12.0	Lavorazione del vetro artistico	Intero territorio regionale
28.21.0	Produzione ceramica artistica	Napoli Capodimonte, San Lorenzello, Cerreto Sannita, Ariano, Calitri
26.25.0	Produzione ceramica artistica	Napoli Capodimonte, San Lorenzello, Cerreto Sannita, Ariano, Calitri
26.70.2	Lavori in mosaico-pietra lavica vesuviana	Paesi vesuviani
27.41.0	Lavori argenteria e oreficeria	Intero territorio regionale
28.75.6	Lavorazione ferro battuto e rame	Intero territorio regionale
36.22.2	Produzione Cammei e coralli	Intero territorio regionale
74.84.6	Restauratori e decoratori	Intero territorio regionale